

Rep. n.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemiladiciassette (2017) e questo di (...) del mese di

tra le parti:

D.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31 agosto 1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari dell'Ente;

E

Prof. Enrico Giusti, nato a Priverno (LT) il 28/10/1940, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente, Legale rappresentante, del Consorzio “IL GIARDINO DI ARCHIMEDE”, (C.F./P.I. 04988220481) residente per le funzioni presso la sede del Consorzio, in Viale Morgagni 67/a, 50134 Firenze.

PREMESSO

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 142 del 11/10/1999 venne stabilita la partecipazione della Provincia di Firenze al Consorzio “Il Giardino di Archimede, un museo per la Matematica”, indicando tra l'altro che la quota consortile a carico della Provincia di Firenze fosse quantificata nel canone di locazione dei locali all'interno del plesso scolastico di San Bartolo a Cintoia da adibire a Museo;

- che il Consorzio ha fra i soci oltre alla Provincia, ora Città Metropolitana di Firenze, l'Università di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Unione Matematica Italiana, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica e il Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari;
- Con Atto di Concessione Rep. n. 19216 del 30/11/2005, sono stati concessi in uso gratuito i locali sopra indicati al Consorzio “Il Giardino di Archimede. Un museo per la Matematica” per il periodo 10/03/2004-09/03/2010, poi rinnovato per altri 6 anni;
- Con Atto Fasc. 150/2016 del 01.06.2016 è stata rinnovata a favore del Consorzio “Il Giardino di Archimede. Un museo per la Matematica”, per il periodo dal 10/03/2016 al 09/03/2017, la concessione dei locali suddetti;
- Con Atto n. 24 del 09/03/2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio Metropolitano ha deliberato di rinnovare al Consorzio “Il Giardino di Archimede. Un Museo per la Matematica” la concessione d’uso gratuita dei locali sede del Museo, presso il plesso scolastico di San Bartolo a Cintoia, per un periodo non superiore ad un anno, periodo entro il quale “dovrà essere individuata, d’intesa con gli altri membri consorziati, una sede alternativa”;
- Con Determinazione n.....del..... è stato approvato lo schema del presente atto, nonché il relativo Allegato A (planimetria);

tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto

La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione a titolo gratuito al Consorzio “Il Giardino di Archimede, un museo per la Matematica” (di seguito Concessionario), che in persona del Prof. Enrico Giusti, come sopra qualificato accetta, l’uso della porzione dell’immobile di proprietà della Città Metropolitana di Firenze presso il plesso scolastico di Via San Bartolo a Cintoia, ubicato nel Comune di Firenze, via San Bartolo a Cintoia 19/a, e, più precisamente, i locali al piano secondo dell’edificio censito al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al Foglio di Mappa 68/b, Particella n. 87 (porzione), Categoria B5. Detta porzione è costituita da un ampio ingresso-reception, n. 2 grandi sale espositive, una sala conferenze, un locale destinato a magazzino, n. 2 uffici, oltre a corridoi a ballatoio e servizi igienici, per una superficie utile complessiva di circa mq. 1000, il tutto come risulta rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto a costituirne parte integrante sotto la lettera “A”. I locali destinati allo svolgimento delle attività museali, fisicamente separati dalla restante porzione di edificio assegnata all’Istituto scolastico sono accessibili dall’esterno mediante due scale di sicurezza ed un ascensore. Il Concessionario riceve ed accetta l’immobile come individuato nei precedenti capoversi, con l’obbligo di adibirlo esclusivamente a Museo della Matematica.

ARTICOLO 3 – Durata

La presente concessione ha decorrenza dal 10/03/2017 al 09/03/2018.

ARTICOLO 4 - Stato dei locali e Documentazione

Le parti danno atto che i locali sono già in possesso del Concessionario per effetto dell’atto di Concessione Fasc. n. 150 del 01/06/2016. Il Concessionario

dovrà conservare i locali in perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Nel caso in cui venissero apportate delle migliorie, nessun compenso o indennità sarà dovuta al Concessionario, il quale fino da adesso vi rinuncia; all'atto della riconsegna, peraltro, il Concessionario dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati.

Le parti danno atto che la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico;
 - dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto rilevamento fumi
- è tuttora in possesso del Concessionario in quanto consegnata alla firma del Contratto di Concessione Rep. n. 19216 del 30/11/2005.

ARTICOLO 5 - Lavori e modifiche ai locali

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

ARTICOLO 6 – Utenze

Tutti gli oneri derivanti da utenze e consumi, ad eccezione delle utenze telefoniche e della TARI, sono a carico dell'Ente concedente.

ARTICOLO 7 – Osservanza delle norme

Il Concessionario rimane soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi e a tutti i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza; quindi il Concessionario medesimo rileva indenne la Città Metropolitana di Firenze da ogni conseguenza per l'inosservanza degli stessi.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

Il Concessionario esonera la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa per tali rischi.

ARTICOLO 9 – Recesso

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 2 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ARTICOLO 10 – Revoca

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Ente.

ARTICOLO 11 - Restituzione dei locali

La Città Metropolitana di Firenze potrà altresì chiedere alla Società concessionaria l'immediata restituzione dei locali oggetto del presente atto in caso di mutamento di destinazione dell'uso dei locali ed in caso di concessione a terzi del godimento degli stessi.

ARTICOLO 12 - Spese e registrazione

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume. Il presente atto è soggetto a registrazione in tassa fissa, ai sensi dell'art.5 c.4 della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di

Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B al DPR n. 642 del 26.10.1972 e s.m.

ARTICOLO 13 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esatto adempimento contrattuale e dell'assolvimento di eventuali disposti legislativi inerenti la concessione.

ARTICOLO 14 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 15 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Firenze:

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi _____

Consorzio “Il Giardino di Archimede”:

Prof. Enrico Giusti _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il Prof. Enrico Giusti come

sopra qualificato, per il “Consorzio di Archimede” dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole espresse negli articoli da 3 a 8 e 11 del presente contratto.

Consorzio “Il Giardino di Archimede”:

Prof. Enrico Giusti _____

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.